

**CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - CIG numero \_\_\_\_\_**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

**TRA**

**l'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. di Omegna** (di seguito denominata Azienda), con sede in Omegna in Via Mazzini n. 117 - C.F. 00634880033 - rappresentata dal Direttore Generale dr.

**E**

L'avv. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, prestato consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di legge

**SI STABILISCE QUANTO SEGUE**

Articolo 1

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. di Omegna conferisce all'avv. \_\_\_\_\_ l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza giudiziale/stragiudiziale contro \_\_\_\_\_, avente ad oggetto \_\_\_\_\_ ed avente valore \_\_\_\_\_

Articolo 2

Al predetto professionista, che con la sottoscrizione del presente accordo accetta, verrà corrisposto il compenso per le prestazioni professionali come segue:

- la parcella dovrà essere contenuta entro il minimo della tariffa, (ovvero) per un compenso forfettario di Euro \_\_\_\_\_;
- il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, spese particolari di studio indicate nella tabella sub. All. 2 delle tariffe professionali forensi di cui al D.M. 127/2004, 12,5% spese generali, CNPA e IVA;
- l'onorario che verrà riconosciuto al professionista sarà liquidato dietro presentazione di parcella dettagliata dell'attività svolta;
- eventuali maggiorazioni di parcella, in corso o al termine del rapporto dovranno essere adeguatamente documentate e giustificate. Dette maggiorazioni, alle condizioni predette,

P 7

ammissibili entro il limite medio "moltiplicatore due", saranno soggette a specifica approvazione dell'Azienda;

- il legale è autorizzato a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima nonché a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione delle parcelle emesse per tutta l'attività compiuta ai sensi dell'art. 44 del codice deontologico forense;
- in caso di recesso rimane l'obbligo di corrispondere al professionista le spese sostenute ed il compenso dovuto per l'attività già svolta

### Articolo 3

Gli oneri per l'attività di eventuali procuratori domiciliatari dovranno essere ricompresi nelle tariffe di cui all'art. 2 e non dovrà costituire un ulteriore onere a carico dell'Azienda.

### Articolo 4

Il Professionista incaricato è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

### Articolo 5

Qualora il Professionista incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

### Articolo 6

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento al Professionista incaricato e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.